

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI







NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 18_2022 DEL 03 MAGGIO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di marzo 2022	2
SCADENZARIO MAGGIO 2022	3
15 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA	3
16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI.....	3
16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE	4
31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 MAGGIO: FASI	4
31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
SCADENZARIO GIUGNO 2022	5
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	5
22 GIUGNO: ANNULO 730/2022 	6
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	6
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS 	6
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE 	6
FESTIVITÀ	7
MAGGIO 2022	7
GIUGNO 2022.....	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
AGENZIA DELLE ENTRATE: SI AL REGIME IMPATRIATI ANCHE PER I REDDITI DA ATTIVITA' IN REMOTO	8
ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE: AL VIA IL REINTEGRO SE MATURATE PRIMA DEL 2007	9
CONGEDO MATERNITÀ E PATERNITÀ, ESTENSIONE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA	11
FOCUS	12
CASSAZIONE, IN CASO DI RINUNCIA AL TFM L'EMOLUMENTO VA COMUNQUE TASSATO	12
IL QUESITO DEL MESE	14
MATERNITÀ FLESSIBILITÀ.....	14
RASSEGNA PERIODICA	15
LAVORO E PROTEZIONE TEMPORANEA, ONLINE LE FAQ PER I RIFUGIATI UCRAINI	15

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di marzo 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 marzo 2022 al 14 aprile 2022, è pari a 2,987994.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO MAGGIO 2022

15 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

Per le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 15/05/2022, la sanzione viene ridotta di 1/3.

16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

23 MAGGIO: 730 PRECOMPILATO DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE

A partire da questa data è possibile prendere visione del modello 730 precompilato sul portale dell'Agenda delle Entrate.

31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MAGGIO: FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2022.

31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

SCADENZARIO GIUGNO 2022

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

22 GIUGNO: ANNULLO 730/2022

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2022 precedentemente inviato.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2022 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2020 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

FESTIVITÀ

MAGGIO 2022

1° Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

GIUGNO 2022

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

AGENZIA DELLE ENTRATE: SI AL REGIME IMPATRIATI ANCHE PER I REDDITI DA ATTIVITA' IN REMOTO

Secundo le nuove indicazioni diramate dall'Agazia delle Entrate in tema di regime speciale per lavoratori impatriati, è possibile beneficiare di tale agevolazione fiscale anche in relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità "remote-working" e a decorrere dal periodo d'imposta 2022 nel quale lo stesso contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia.

In particolare, l'Agazia delle Entrate ha pubblicato le risposte all'interpello n. 186 dell'8 aprile 2022, con cui ha fornito chiarimenti proprio in merito al regime fiscale speciale da applicare ai lavoratori impatriati che svolgono la propria attività lavorativa in forma agile.

Per fruire del trattamento previsto dal decreto internazionalizzazione, così come modificato dal decreto crescita, è necessario che il lavoratore:

- trasferisca la residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- che non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento;
- che si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- che svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Nel dettaglio, l'agevolazione in questione è fruibile dai contribuenti per cinque anni a partire dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, oltre che per i quattro periodi di imposta successive. Inoltre, è stata introdotta un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, qualora il contribuente abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure abbia acquistato, personalmente o tramite il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Ai fini della fruizione del particolare regime, non è necessario che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, in quanto possono accedere all'agevolazione i soggetti che svolgono, in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti (qualora trattasi di lavoro autonomo o in forma di impresa) siano stranieri non residenti.

Infatti, l'applicazione del regime agevolativo richiede che l'attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nello Stato italiano: tale condizione deve essere comunque verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta ed è soddisfatta solo se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

Tuttavia, ciò non esclude che l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati sia ammesso anche per i lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale in Italia per proseguire, anche in modalità da remoto, l'attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero.

ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE: AL VIA IL REINTEGRO SE MATURATE PRIMA DEL 2007

Con la risposta n. 193/2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.

L’istante, unitamente al coniuge, rivelava di aver fruito nel 2019 di un’anticipazione sulle posizioni aperte presso i fondi pensione di appartenenza che, come evidenziato nei modelli “certificazione unica 2020” rilasciati dall’ente, risultavano costituite interamente da importi già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000. Entrambi, inoltre, avevano intenzione nel futuro di reintegrare tali somme per ricostituire le disponibilità.

Richiamando la normativa in materia l’istante osservava che, in base ai chiarimenti resi con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, parrebbe non spettare il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni erogate dal fondo se costituite da montanti maturati in data antecedente al 1° gennaio 2007. Tuttavia, a fronte di una diversa interpretazione della disposizione dettata dalla recente circolare 7/E del 25 giugno 2021 con riferimento alle istruzioni per la compilazione del rigo G3 del modello 730/2021, il contribuente reputava soddisfatte tutte le condizioni per la fruizione del beneficio.

L’Amministrazione Finanziaria ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un’anticipazione della posizione individuale maturata. Il successivo comma 8 stabilisce che le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR e maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione.

Tali anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento, su iniziativa dell’aderente, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.

Affinché si possa procedere al reintegro è richiesta all’aderente un’espressa dichiarazione da rendere al fondo con la quale disponga se e per quale somma la contribuzione eccedente il massimale di deducibilità sia da intendere come reintegro. Avendo il versamento lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione ed essendo la posizione individuale genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate pro quota alle diverse componenti, così come determinate in sede di erogazione della anticipazione.

Tale comunicazione dovrà essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro stesso e, ai sensi della medesima circolare 70/E, il credito d’imposta in esame potrà essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetterà il credito d'imposta, essendo la locuzione "montanti maturati alla predetta data" riportata nella circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E un mero refuso.

CONGEDO MATERNITÀ E PATERNITÀ, ESTENSIONE PER AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi possono richiedere un'estensione trimestrale di aspettativa per maternità e paternità. Lo ha specificato l'Inps nel messaggio n. 1657 del 14 aprile 2022, nel quale ha fornito informazioni sugli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione online della domanda secondo le novità legislative.

La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, la quale ha previsto l'estensione, per ulteriori tre mesi, del periodo di tutela di maternità o di paternità nel caso in cui il genitore abbia dichiarato nell'anno precedente al periodo di congedo un reddito inferiore a 8.145 euro. Con la circolare del 3 gennaio 2022 n. 1, l'Istituto ha fornito le prime istruzioni amministrative in materia.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica con la possibilità di percorrere diverse strade. Tale procedura, in particolare, è stata appositamente aggiornata proprio per consentire l'acquisizione delle richieste di estensione. L'istanza potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l'estensione della tutela per maternità e paternità per ulteriori tre mesi è consentita solo se il periodo dell'aspettativa è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il trattamento di tutela, invece, non sarà concesso se il congedo si è concluso interamente prima di tale data.

La domanda telematica potrà essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto, www.inps.it, nell'ambito dei servizi dedicati, se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato abilitati dall'Inps, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata possono seguire il flusso di presentazione della domanda ordinaria, il quale è stato opportunamente modificato per semplificare il procedimento.

I richiedenti, per poter fruire del congedo di maternità e paternità di ulteriori tre mesi, nella pagina "Dati domanda", dovranno spuntare la casella "SI" nella dichiarazione "Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all'indice Istat)".

Si ricorda che il congedo spetta al padre qualora si verificano eventi che riguardano la madre del bambino, quali ad esempio morte o gravi malattie, abbandono del figlio o mancato riconoscimento o affidamento esclusivo al padre.

FOCUS

CASSAZIONE, IN CASO DI RINUNCIA AL TFM L'EMOLUMENTO VA COMUNQUE TASSATO

Con l'ordinanza n. 12222, lo scorso 14 aprile 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la rinuncia al trattamento di fine mandato costituisce, dal punto di vista giuridico, un incasso e, come tale, è soggetto a tassazione.

Il socio-amministratore di una società, sebbene avesse rinunciato alla liquidazione del trattamento di fine mandato, veniva sanzionato dall'Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell'IRPEF dovuta proprio su quell'emolumento. Avverso l'avviso di accertamento proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria il contribuente, ottenendo il parere favorevole dei giudici solo in sede di appello. La CTR, infatti, rilevava come, sebbene nell'ordinamento italiano esistano "ipotesi di fictio" espressamente previste dal legislatore, la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale.

Contro tale pronuncia ricorreva per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, con due motivi di doglianza. Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 94 del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto il credito, anche se non materialmente incassato, veniva comunque utilizzato, sia pure con atto di disposizione avente natura di rinuncia. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia ravvisava la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della Costituzione per violazione del principio della capacità contributiva in quanto la rinuncia al trattamento di fine mandato costituisce un incasso in senso giuridico e quindi suscettibile di tassazione.

Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti fondati. Infatti, secondo i Supremi giudici, il Fisco, attraverso la propria pretesa, non avrebbe violato il principio della capacità contributiva in quanto la rinuncia al trattamento di fine mandato da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall'altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale.

Già in precedenti sentenze la Cassazione si era espressa in materia. Ad esempio, nella sentenza n. 26842 del 2014, veniva enunciato il principio per cui la rinuncia del socio ad un credito verso la società non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società (i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati) sussiste l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, a cui la società è tenuta in qualità di sostituto d'imposta. Peraltro, la rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che determina un aumento del patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Pertanto, la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, "utilizzato" (Cassazione n. 7636 del 2017);

La Commissione Tributaria Regionale, affermando che la capacità contributiva deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale, ometteva di considerare che la rinuncia da parte del socio-amministratore al trattamento di fine mandato costituisce dal punto di vista giuridico un incasso, e quindi è soggetto a tassazione. Gli effetti della rinuncia, inoltre, sarebbero molteplici, in quanto:

- consente la possibilità di disporre di una somma di denaro;
- costituisce espressione della volontà di patrimonializzare la società e pertanto presuppone il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque, "utilizzato";
- arricchisce il soggetto debitore, che nel caso di specie è una società appartenente al rinunciante, il quale altrimenti si gioverebbe, attraverso lo schermo della personalità giuridica (cfr. Cass. 33234 del 2018; Cass. n. 13 del 2022) e in violazione del principio della capacità contributiva, dell'incremento della partecipazione sociale.

Quest'ultima potenziale distorsione è maggiormente apprezzabile in caso di società a ristretta base partecipativa: in tali casi, infatti, qualora il socio-amministratore rinunciasse al compenso, rimarrebbe, per il tramite della società, proprietario dell'intera somma a cui ha rinunciato, sottraendola di fatto all'imposizione fiscale.

Pertanto, ritenuti fondati entrambi i motivi, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza rinviandola alla Commissione Tributaria Regionale competente affinché deliberi anche in materia di ripartizione delle spese procedurali.

IL QUESITO DEL MESE

MATERNITÀ - FLESSIBILITÀ



Richiesta:

Una dipendente ha chiesto di fruire del congedo di maternità al nono mese e nel contempo ha posto all'azienda la richiesta di poter usufruire di ferie nei 10 giorni antecedenti all'entrata in maternità nono mese.

A titolo esemplificativo: data presunta parto 12 Maggio

Richiesta congedo di maternità dal 12 Maggio

Fruizione dal 2 all'11 Maggio di ferie

Fino al 30 Aprile la dipendente lavorerà

È possibile fruire di ferie in periodo di flessibilità? Oppure tale fruizione comporta il blocco della flessibilità e l'entrata in maternità?



Risposta:

L'INPS ha fornito istruzioni sul tema con la Circolare 148/2019. La legge di bilancio 2019 aveva riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Si evidenzia che la gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Dall'esamina della Circolare INPS citata, solo il verificarsi dell'evento malattia comporta la decadenza della opzione richiesta dalla lavoratrice e l'entrata immediata in maternità a partire dal giorno di insorgenza dell'evento morboso (anche qualora fosse un singolo giorno). Le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. La motivazione è puramente medica nel senso che ogni processo morboso comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e dunque il verificarsi della malattia fa superare l'attestazione prevista della documentazione sanitaria presentata si "assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro". Non si ravvisa dalla circolare INPS che la richiesta di ferie comporti dunque la decadenza della opzione.

RASSEGNA PERIODICA

LAVORO E PROTEZIONE TEMPORANEA, ONLINE LE FAQ PER I RIFUGIATI UCRAINI

Lo scorso 13 aprile 2022 sono state pubblicate sul Portale Integrazione Migranti le risposte alle domande più frequenti sull'accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall'Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 ha disciplinato, nel dettaglio, la durata e le procedure per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno per protezione temporanea, esteso anche a lavoro e a studio. Il decreto, inoltre, ha riconosciuto ai titolari di tale protezione l'accesso al sistema educativo, alla pari con i cittadini italiani, nonché l'accesso alla formazione professionale e tirocini.

A tal proposito, la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ, consultabili all'indirizzo "www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti", per fornire informazioni utili su assunzioni, accesso ai Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altro.

Il Ministero ha ulteriormente comunicato che i testi verranno aggiornati e integrati con l'evolversi del quadro normativo, mentre risulta già disponibile la traduzione in lingua ucraina.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.